

**Allegato "A" alla raccolta n. 126**

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE**

**"ERGA OMNES - Organizzazione non lucrativa di utilità  
sociale (Onlus)"**

Articolo 1 - Denominazione e sede

1. E' costituita una associazione ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, nonché degli articoli 10 e seguenti del D. Lgs. n. 460/97, denominata "ERGA OMNES - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus)".
2. La sede legale è stabilita in Finale Emilia, via Fratelli Bonacatti n. 47.
3. L'eventuale trasferimento della sede associativa, nell'ambito dello stesso comune, non comporta modifica statutaria."

Articolo 2 - Carattere e Scopo

1. L'associazione ha carattere volontario, è apolitica, non è confessionale, né partitica e non ha scopo di lucro. Essa si propone l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale di cui all'art. 10, comma 1 lett. b), del D. Lgs. n. 460/97, specificatamente di beneficenza finalizzata a sostenere interventi di recupero e/o ricostruzione di edifici che sono andati distrutti o lesionati in seguito al sisma del 20 e 29 maggio 2012.
2. L'associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell'art. 10 Decreto

Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, nei limiti consentiti dal Decreto stesso e successive modifiche ed integrazioni.

3. Per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali e strumentalmente per la realizzazione di tali obiettivi l'associazione promuoverà tutte le iniziative necessarie alla raccolta di fondi, anche mediante:

- raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;

- la ricezione di erogazioni liberali su conti correnti bancari o postali appositamente accessi a proprio nome, o in qualunque altra forma consentita dalla disciplina in materia;

- la ricezione di offerte di prestazione di servizi, di donazioni aventi ad oggetto beni mobili ed immobili da destinare, in via esclusiva, agli scopi istituzionali dell'Associazione più sopra enunciati.

4. L'associazione promuoverà la pubblicazione, edizione, divulgazione e stampa di materiale informativo, giornali, bollettini, pubblicazioni, documenti informatici e via internet e la produzione di audiovisivi volta esclusivamente a divulgare gli obiettivi ed i risultati conseguiti dall'Associazione e quindi rientranti tra le attività

connesse poste in essere dall'Associazione, nel rispetto dei limiti imposti dal D.Lgs. n. 460/97, art. 10, comma 5.

5. L'Associazione promuoverà la propria attività, gli scopi istituzionali ed i risultati conseguiti anche occasionalmente, attraverso la partecipazione di propri rappresentanti ed associati ad incontri e convegni pubblici, mostre, dibattiti e meeting.

6. L'associazione promuoverà la cooperazione con altre associazioni ONLUS, purché perseguano analoghe finalità oggetto del presente Statuto.

7. E' vietata la tutela o la promozione di interessi economici, politici, sindacali o di categorie di fondatori, associati, amministratori, dipendenti o soggetti facenti parte a qualunque titolo dell'organizzazione stessa o che sono legati alla stessa da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retributiva, né di soggetti che effettuano erogazione liberali nei confronti dell'organizzazione stessa.

#### Articolo 3 - Durata

1. La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

#### Articolo 4 - Domanda di ammissione

1. Possono far parte dell'associazione in qualità di soci solo le persone fisiche che partecipano alle attività svolte

dall'associazione, che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale e civile. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

2. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.

3. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del consiglio direttivo, il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale.

4. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

5. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

#### Articolo 5 - Diritti dei soci

1. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle

assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorene alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

2. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art. 13.

3. La qualifica di socio conferisce il diritto ad aderire alle iniziative indette dal consiglio direttivo.

#### Articolo 6 - Decadenza dei soci

1. I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

a. dimissione volontaria;

b. morosità - protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza - nel versamento richiesto della quota associativa;

c. radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.

2. Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c) n. 1, assunto dal consiglio direttivo, deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio

interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea.

3. L'associato radiato non può essere più ammesso.

#### Articolo 7 - Organi

1. Gli organi sociali sono:

- a) l'assemblea generale dei soci;
- b) il presidente;
- c) il consiglio direttivo;
- d) il tesoriere.

#### Articolo 8 - Funzionamento dell'assemblea

1. L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

2. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta, che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo. La convocazione

dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il consiglio direttivo.

3. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

4. Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

5. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nell'assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.

6. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.

7. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

8. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.

#### Articolo 10 - Assemblea ordinaria

1. La convocazione dell'assemblea ordinaria deve avvenire almeno otto giorni prima, mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, e-mail oppure fax. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

2. L'assemblea dev'essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.

3. Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita e ai rapporti dell'associazione che non rientrino nella competenza del consiglio direttivo, dell'assemblea straordinaria e che



siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 8, comma 2.

#### Articolo 11 - Validità assembleare

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

2. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione sia l'assemblea ordinaria sia l'assemblea straordinaria sono validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e deliberano con il voto della maggioranza dei presenti. Ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati.

#### Articolo 12 - Assemblea straordinaria

1. L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno 15 giorni prima dell'adunanza, mediante affissione dell'avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta

ordinaria, e-mail o fax. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

2. L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'associazione, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

#### Articolo 13 - Consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è composto da un numero di soci stabilito dall'assemblea, che ne elegge i membri. Il consiglio direttivo al proprio interno nomina il vicepresidente e il segretario con funzioni di tesoriere. Tutti gli incarichi sociali sono a titolo gratuito. Il consiglio direttivo rimane in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

2. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni e non abbiano riportato condanne passate in giudizio per delitti non colposi.

3. Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e

delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4. In caso di parità il voto del presidente è determinante.

5. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

#### Articolo 14 - Dimissioni

1. Qualora, per qualsiasi ragione, durante la vita dell'associazione venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti devono provvedere all'integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall'ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio prosegue carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procede alle votazioni, per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

2. Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del consiglio direttivo, le relative funzioni devono essere

svolte dal vice-presidente fino alla nomina del nuovo presidente, che deve aver luogo alla prima assemblea utile successiva.

3. Il consiglio direttivo si considera decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento dev'essere convocata immediatamente l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni vengono svolte dal consiglio direttivo decaduto.

#### Articolo 15 - Convocazione del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

#### Articolo 16 - Compiti del consiglio direttivo

1. Sono compiti del consiglio direttivo:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
- c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all'art. 8,

comma 2;

d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;

e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora necessari;

f) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.

#### Articolo 17 - Il Presidente

1. Il presidente dirige l'associazione e ne controlla il funzionamento. Ne è il legale rappresentante.

#### Articolo 18 - Il Vicepresidente

1. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

#### Articolo 19 - Il segretario

1. Il segretario redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti, da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.

#### Articolo 20 - Il rendiconto

1. Il consiglio direttivo redige il bilancio dell'associazione, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio

consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione.

2. Il bilancio dev'essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

3. Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, copia del bilancio stesso dev'essere messo a disposizione di tutti gli associati.

4. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

#### Articolo 21 - Il tesoriere

1. Il tesoriere è custode della cassa dell'associazione; adempie agli obblighi di natura finanziaria deliberati dall'assemblea e dal consiglio direttivo. Nei suoi confronti sono applicabili le norme in materia di responsabilità civile e penale attualmente vigenti.

#### Articolo 22 - Anno sociale

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

#### Articolo 23 - Patrimonio

1. I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote

associative determinate annualmente dal consiglio direttivo, dai contributi ed erogazioni liberali di privati ed enti economici e non, di associazioni, da lasciti e donazioni di somme e di beni mobili ed immobili, nonché da proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione."

#### Articolo 24 - Sezioni

1. L'assemblea, nella sessione ordinaria, può costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

#### Articolo 25 - Obblighi e divieti

All'associazione, in quanto ONLUS, è fatto espresso divieto di:

- svolgere attività diverse da quelle menzionate all'art. 10, comma 1 lettera a), del D. lgs. n. 460/97 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
- procedere alla distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

All'Associazione, in quanto ONLUS, è fatto espresso obbligo di:

- impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la

realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;

- devolvere il proprio patrimonio per scioglimento ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge;

- redigere il bilancio annuale;

- utilizzare nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

#### Articolo 26 - Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci.

2. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibera, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.

3. La destinazione del patrimonio residuo avviene a favore di altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a



fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 27 - Clausola compromissoria

1. Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione e i soci e tra i soci medesimi sono devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale, composto da tre membri, due dei quali scelti dalle parti contendenti (uno ciascuna), e il terzo dai due arbitri così nominati, di comune accordo. L'arbitrato è irrituale.

Articolo 28 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle leggi in materia di associazione e di ONLUS.

Firmato: Lorenzo Fioratti

Francesco Capezzuto notaio (sigillo)